

RELAZIONE FINALE DEL PRODOTTO FINALE “VITE COSTRETTE IN UN DATABASE: L’INSENSIBILITÀ DEI DATI RILASCIATI SUI CONFINI EUROPEI”

Di Rossella Marvulli

ARGOMENTO DEL PRODOTTO

Il presente prodotto è un long form intitolato “Vite costrette in un database: l’insensibilità dei dati rilasciati sui confini europei – Le frontiere dell’Unione diventano sempre più intelligenti e automatizzano le identità. Oltre i muri fisici e virtuali, le storie delle persone”. Focus del prodotto è l’analisi delle implicazioni del rilascio dei dati personali e sensibili da parte di cittadini di paesi terzi all’arrivo in Europa, nonché della “viaggio” di tali dati attraverso gli archivi europei a partire dal momento dell’identificazione alle frontiere, e non solo durante la fase di ottenimento di uno status giuridico nell’Unione Europea, ma anche dopo il conseguimento della piena regolarizzazione. Il prodotto analizza dunque l’uso dei dati inseriti all’interno dei dispositivi tecnologici, dei registri digitali, dei database che le Polizie europee e le ONG/associazioni utilizzano in fase di identificazione dei migranti sui nostri confini. Esiste un grande filone di denuncia dell’uso dei dati di una categoria giuridicamente “fragile” come è quella dei migranti irregolari, e all’interno di questo filone rientrano in particolare gli abusi, sia in termini di motivazioni per richiedere la cessione dei dati (spesso senza un’applicazione corretta della normativa GDPR), sia in termini di *bias* e pregiudizi insiti nelle tecnologie che nel tempo sono state implementate per automatizzare l’identificazione e la raccolta di dati biometrici; tuttavia, la riflessione di questo prodotto vorrebbe essere un po’ più ampia, e riguardare la *delicatezza* del dato (in particolare, di dati sensibili e personali come sono quelli rilasciati dai migranti ai confini); studi recenti hanno dimostrato che rifugiati e richiedenti asilo effettuano un vero e proprio *baratto* dei propri dati personali e biometrici in cambio di accoglienza o di informazioni per proseguire il loro viaggio, e anche se avessero la possibilità di fornire un consenso informato e potessero appieno comprendere il motivo del trattamento dei loro dati personali e biometrici sui confini europei, la situazione di vulnerabilità e di marginalizzazione nella quale si trovano non gli permetterebbe di opporsi o di chiedere modifiche così come è invece possibile fare a qualsiasi regolare cittadino italiano o europeo. Di fronte a questo inevitabile squilibrio di potere giuridico, fino a che punto è lecito cedere i propri dati, e quali, nella fase di identificazione?

Il soggetto del long form è dunque la persona migrante che giunge in Italia in maniera “irregolare”, ovvero eludendo i controlli statali alle frontiere, senza le tutele dei corridoi umanitari (dispositivo che consente ai cittadini di paesi terzi di giungere in Europa tramite un viaggio sicuro e di permanere in uno stato-membro con un apposito permesso di soggiorno) e senza le autorizzazioni date ai migranti stagionali in entrata in Italia tramite decreto-flussi. È utile ricordare che, quando si parla di migranti in arrivo in Italia, la categoria degli “irregolari” è di gran lunga quella prevalente, dal momento che è quasi impossibile accedere in Italia in un contesto di piena legalità: il dispositivo dei corridoi umanitari viene attivato da poche organizzazioni religiose (quali la Comunità di Sant’Egidio e la Federazione delle Chiese Evangeliche e la tavola valdese) solo qualora venga rilevata una condizione di vulnerabilità estrema dei beneficiari (ad esempio, il rischio per la propria vita in un contesto di conflitto); quanto ai migranti autorizzati a fare ingresso in Italia tramite decreto-flussi, il decreto fissa annualmente una quota massima di ingressi in Italia per motivi di lavoro stagionale o per lavoro non stagionale nei settori dell’edilizia e turistico-alberghiero, ma riesce a garantire un accesso legale solo a un numero limitatissimo di persone: innanzitutto, è destinato solo a cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione con l’Italia in materia migratoria; inoltre, la quota massima fissata ogni anno si aggira attorno alle 70 mila unità – una cifra irrisoria se confrontata con quella degli ingressi irregolari.

I migranti che fanno accesso “irregolarmente” in uno Stato-membro dell’Unione Europea, hanno diritto a fare richiesta di asilo secondo un protocollo condiviso da tutti i paesi dell’Unione, e a procedere così con

l'identificazione nel nuovo stato: è questa l'unica via per ottenere una regolarizzazione giuridica. Pertanto, il soggetto dell'analisi è la categoria dei richiedenti asilo.

L'analisi del presente long form si svolge su due livelli:

1. Il livello giuridico: si elabora una trattazione sul funzionamento di alcuni dei principali dispositivi giuridici europei di controllo e gestione delle migrazioni "irregolari", quali ad esempio il Regolamento di Dublino III; in particolare, l'analisi si concentra su quella clausola del regolamento per cui, fatti salvi alcuni particolari sottogruppi, un richiedente asilo deve rimanere nel primo paese in cui ha presentato la domanda di protezione internazionale fino all'ottenimento di un esito positivo o negativo della stessa. Questo regolamento, attuato per regolare criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, risulta di ostacolo per numerose categorie di richiedenti asilo: assegnando un migrante a un determinato paese sulla base di criteri impermeabili alle storie individuali, il regolamento rischia di disattendere il progetto migratorio che le persone hanno al momento della partenza – in questo senso, è rilevante considerare che il criterio del ricongiungimento familiare, che rappresenta una delle ragioni fondamentali di trasferimento in Europa, diventa preminente rispetto a criterio del "paese di primo accesso" soltanto quando riguarda coniugi e figli.
2. Il livello tecnologico: si svolge quindi un'analisi dei principali database adoperati a livello europeo per la gestione delle migrazioni e delle più recenti modifiche o proposte di modifiche finalizzate a rendere questi archivi sempre più interconnessi e "interoperabili", ossia condivisibili in tempo reale tra le autorità di tutta Europa. I dati e le impronte digitali rilasciati dai migranti irregolari alle frontiere d'Europa non rimangono in un polveroso faldone della Polizia di frontiera, ma vengono inseriti in [Eurodac](#), il database che raccoglie le richieste di asilo dei cittadini di paesi terzi. Dal momento della sua istituzione nel 2000, Eurodac risponde all'esigenza, espressa nella Convenzione di Dublino, di identificare i richiedenti asilo e raccoglierne dati e impronte. Tramite il confronto delle impronte presenti in Eurodac, gli stati-membri possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero che si trova illegalmente su un certo territorio ha già presentato una domanda in un altro stato o se invece è [entrato del tutto irregolarmente](#) in territorio europeo. Nell'articolo si osserva come l'impianto tecnologico che gestisce i flussi in ingresso e in uscita dall'Unione Europea, segnando passaggi, richieste e motivazioni, diventa sempre più interconnesso; gli Stati europei, tramite database condivisi, a partire da pochi dati possono risalire al percorso di un migrante in territorio europeo, ricostruendone tutti i movimenti.
3. Infine, si osserva come questa capacità dei database informativi dell'Unione di scambiare dati e informazioni rappresenta soltanto un'estensione sul piano tecnologico di quell'esigenza di controllo e gestione delle immigrazioni già chiaramente espressa a livello giuridico: obiettivo primario di queste tecnologie è "limitare i movimenti secondari" dei migranti tra stati-membri. Questo costringe molti richiedenti asilo a congelare per mesi o anni il proprio progetto migratorio e ad attendere in un dato stato fino al momento della piena regolarizzazione giuridica – procedura che potrebbe richiedere mesi o talvolta anni.

RILEVANZA PER LA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA

Questo argomento è rilevante per la comunicazione della scienza per l'intreccio ormai indissolubile tra procedure giuridiche e di identificazione in ambito migratorio e gli strumenti tecnologici di raccolta e categorizzazione dei dati dei migranti. Nonostante le procedure di raccolta automatica di dati siano già

ampiamente implementate sui nostri confini, molti degli algoritmi sottostanti a tali strumenti sono ancora delle “scatole nere” per l’umano, e in presenza di *bias* e pregiudizi intrinseci all’infrastruttura tecnologica, non sempre tali errori della macchina possono essere circoscritti e risolti dall’uomo. Inoltre, il tema della raccolta e dell’uso dei dati personali tramite tecnologie biometriche intercetta le categorie di Scienza e Società: dal momento che si tratta di tecnologie del tutto inedite, delle quali non vi è ancora una legislazione dettagliata, i rischi della liberalizzazione di questi dispositivi non riguarderebbero soltanto una categoria vulnerabile come quella dei migranti (di fatto diventata la principale categoria-test di queste tecnologie), ma potenzialmente anche l’intera cittadinanza europea. Infine, il tema intercetta anche questioni di Scienze diplomacy, in particolare di Data diplomacy, dal tema dell’interoperabilità dei sistemi informativi a quello della privacy e delle modalità/motivazioni per cui determinati dati vengono rilasciati.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Il prodotto segue la struttura standard di un long form, raccoglie dunque una storia individuale ed emblematica per i temi affrontati. Il caso di Nasir (nome di fantasia) viene poi analizzato attraverso le voci di avvocati, giornalisti e ricercatori nei settori della privacy, dei diritti umani digitali e della trasparenza. L’articolo si apre dunque sulla vicenda di Nasir, che viene ripresa in più punti della trattazione e chiude il long form. L’analisi si espande dalla dimensione giuridica a quella tecnologica a quella umana, che rappresenta l’ultima ma più importante considerazione sull’intero tema: il dato, per quanto sia uno strumento inequivocabile per fissare uno status giuridico e consentire alle persone l’accesso a diritti fondamentali dell’essere umano, non racchiude e non esaurisce il vissuto e le storie individuali.

La metodologia di analisi utilizzata è mista, con un’alternanza di metodi qualitativi (interviste giornalistiche, osservazioni) e quantitativi (analisi secondarie di dati aggregati forniti da enti ufficiali) che sono disponibili online.

Per condurre l’analisi, sono state svolte delle interviste a tutti i rappresentanti del tema, per ottenere varie prospettive: al ragazzo migrante che ne è il protagonista, a un’avvocata specializzata in migrazioni e diritto di asilo (Caterina Bove), una sociologa giuridica (Valeria Ferraris), un giornalista specializzato in privacy e cybersecurity (Luca Zorloni), due ricercatori del Centro Hermes per la Trasparenza e i diritti umani digitali (Laura Carrer, Riccardo Coluccini), un analista specializzato in politiche digitali, etica e intelligenza artificiale (Fabio Chiusi).

Il testo è stato inserito all’interno di un Webflow sul modello dei long form online, ed è corredato da immagini e da piccole visualizzazioni grafiche dei dati principali.

CONCLUSIONI

Dalle immagini utilizzate, alle visualizzazioni grafiche, alle risposte ottenute dagli intervistati, l’obiettivo ultimo del prodotto (nelle speranze dell’autrice) è suscitare una riflessione sul fattore umano così fortemente presente in questi temi. Gli automatismi delle tecnologie implementate sui confini e nei database europei, insieme alla giurisprudenza elaborata a tavolino per esternalizzare la gestione dei flussi, hanno prodotto una distanza incolmabile tra i bisogni essenziali delle persone che arrivano in Europa (tra le loro storie individuali, la loro memoria storica, il loro contesto di riferimento) e lo status giuridico acquisito nel nuovo continente: questo status, sulla carta presupposto fondamentale proprio per il soddisfacimento di quei bisogni, è prodotto da una macchina giuridica e burocratica che è impermeabile alle individualità, e fa del percorso delle persone migranti un susseguirsi di attese e di svalutazioni, a partire dai numerosi casi di ricongiungimento familiare negato e dalla difficoltà di accesso a un lavoro regolare.

Infine, al di là di ogni considerazione sull'uso, la cessione e la raccolta dei dati, la "datificazione" della persona migrante strozza ogni considerazione sul suo diritto di andare dove più desidera e sulla sua libertà di trovare delle reali opportunità di fioritura umana in Europa. Nonostante rappresentino il ponte formale per l'ottenimento di diritti essenziali, e anche laddove non c'è abuso o ingenuità del loro utilizzo, i dati restano tuttavia un dispositivo astratto, insufficiente a imbrigliare i significati profondi e l'individualità delle persone che li possiedono. Tra l'identificazione sui confini europei e il riconoscimento effettivo della dignità della persona migrante resta un gap profondo, dovuto allo squilibrio di potere tra "noi" occidentali e "loro" migranti.

BIBLIOGRAFIA

1. "Il sistema Eurodac": <https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-ue/eurodac>
2. "Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations": <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R0817>
3. "Artificial intelligence at EU borders": [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690706/EPRS_IDA\(2021\)690706_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690706/EPRS_IDA(2021)690706_EN.pdf)
4. "Tecnologie per il controllo delle frontiere in Italia", Laura Carrer e Riccardo Coluccini: <https://protecht.hermescenter.org/>
5. "Riconoscimento facciale, nel database di Sari quasi 8 schedati su 10 sono stranieri", Raffaele Angius e Riccardo Coluccini: <https://www.wired.it/attualita/tech/2019/04/03/sari-riconoscimento-facciale-stranieri/>
6. "New Pact on Migration and Asylum", European Commission https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
7. "Analisi articolo per articolo della nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE)": <https://www.asiloineuropa.it/2015/08/03/analisi-articolo-per-articolo-della-nuova-direttiva-procedure-direttiva-201332ue-la-scheda-di-asilo-in-europa/#:~:text=La%20direttiva%202013%2F32%2FUE%20%C3%A8%20finalizzata%2C%20come%20Osi,di%20asilo%20nell'Unione%E2%80%9C.>
8. "Eurodac e i limiti della legge: quando il diritto alla protezione dei dati personali non esiste", Valeria Ferraris: <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-2/128-eurodac-e-i-limiti-della-legge-quando-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-non-esiste/file>